



Normative e questioni aperte sul tema degli imballaggi

Plastic tax

Proposta Reg. Imballaggi

Etichettatura ambientale

Etichettatura alimentare – Farm
to Fork

Applicazione CAC - vasi

Plastic Tax

La Plastic Tax è una tassa del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto (i cosiddetti MACSI). La nuova tassa graverà, principalmente sull'azienda produttrice del MACSI, sull'eventuale importatore di prodotti MACSI e, ovviamente, sull'acquirente. In un primo momento l'imposta sul consumo di plastica monouso sarebbe dovuta entrare in vigore a luglio 2020, in seguito posticipata come da Decreto Rilancio n. 34 del 2020, al 1° gennaio 2021 e, ancora, al 1° luglio 2021. Ma con la Legge di Bilancio 2022 la plastic tax è stata ulteriormente **rinvitata al 1 Gennaio 2023**.



Ulteriore proroga o abrogazione definitiva?

Proposta Reg. Imballaggi

Il 30 novembre p.v., la Commissione europea presenterà la **proposta per un “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”**. Dalla bozza informale che abbiamo potuto visionare si privilegia il riuso rispetto al riciclo anche attraverso l’istituzione obbligatoria di sistemi di deposito cauzionale per contenitori monouso, si introduce il divieto di immissione di imballaggi non riciclati al 2030 e si prevedono nuovi adempimenti legati all’etichettatura.

Cosa è stato fatto

- ❑ **Lettera congiunta al Presidente del Consiglio e ai ministri competenti**
- ❑ **Avvio di un tavolo con le altre Associazioni di categoria per l’individuazione delle criticità e la predisposizione di un documento di posizionamento**



Etichettatura ambientale imballaggi

Dal **1° gennaio 2023** entrerà in vigore ai sensi dell'art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2206, **l'obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi**, sia che essi siano utilizzati nella filiera professionale (B2B) sia che siano destinati al consumatore finale (B2C).



Etichettatura alimentare e nutrizionale – Strategia Farm to fork

La strategia Farm to Fork (F2F) è il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione agricola verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

Nel contesto della “strategia Farm to Fork – F2F” (dalla fattoria alla forchetta), l’Unione europea ha voluto proporre un sistema di etichettatura nutrizionale obbligatoria “Front of pack- FOP” (fronte pacco) armonizzato a livello comunitario, che dovrebbe essere proposto entro la fine del 2022.

Farm to Fork= meno pesticidi e fertilizzanti, più agricoltura bio. Resta il nodo etichettatura



NUTRI-SCOR vs NutrInform Battery

Contributo Conai su vasi fiori e piante

La vigente normativa (Allegato E, punto 2, del D.Lgs. 152/2006), tra gli esempi illustrativi dei criteri interpretativi della definizione di imballaggio o non imballaggio, specifica che:

- sono imballaggi: *“i vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”*;
- non sono imballaggi: *“i vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”*.

il vaso, pertanto, andrebbe considerato come un mezzo tecnico di produzione e non come un imballaggio.

Nel caso in cui venisse effettivamente applicato, da nostre stime e considerando i quantitativi di vasi che rientrerebbero nel campo di applicazione, **il contributo ammonterebbe nel suo complesso intorno ai 4/5 milioni di euro**, andando a neutralizzare buona parte dell'intervento previsto di recente dal Mipaaf a favore delle aziende del settore florovivaistico per contrastare gli effetti del rincaro dei prezzi energetici.

Ipotesi tecnica Conai

4 casistiche/tipologie di vasi per fiori/piante e, per ciascuna di esse, la natura di imballaggio (o non imballaggio) e la relativa ipotesi di applicazione/esclusione dal CAC:

- 1. vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita** (esempio illustrativo del criterio i) dell'Allegato E, punto 2, del D.Lgs. 152/2006). Per tale casistica è stata ipotizzata **l'applicazione del CAC in quanto imballaggi**, fatta eccezione per il caso di **esclusione dal CAC sub c) (circuito B2b)**, subordinata al rilascio di una specifica attestazione da parte dei clienti utilizzatori;
- 2. vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita** (esempio illustrativo del criterio i) dell'Allegato E, punto 2, del D.Lgs. 152/2006). Per tale casistica è stata ipotizzata **l'esclusione dal CAC in quanto NON imballaggi**;
- 3. vasi da fiori non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita, da usare non solo per la vendita e il trasporto e/o fuori dai casi di vendita e trasporto** (ad esempio, i vasi utilizzati esclusivamente nel circuito B2b). Ferma restando la natura di imballaggio, è stata ipotizzata **l'esclusione dal CAC per i vasi riutilizzabili** - anche se non a livello pluriennale - **nelle fasi di coltivazione/crescita delle piante da parte delle imprese** (circuito B2b), poiché si intende incentivarne il riutilizzo. In tal caso, l'azienda utilizzatrice (del vaso) dovrà inviare al fornitore una specifica attestazione;
- 4. vasi da fiori non destinati a contenere "merci"** (ad esempio, i **vasi venduti vuoti direttamente al consumatore**). È stata confermata **l'esclusione dal CAC in quanto**

N.B.:

**sono considerati
imballaggi i vasi di
spessore inferiore a
1 mm.**